



Comune di Lecco

Corpo Polizia Locale

DECRETO LEGISLATIVO

18 APRILE 2011 N.59

**Attuazione delle direttive 2006/126/CE e
2009/113/CE concernenti la patente di guida
in vigore dal 19 gennaio 2013**



Bergamo novembre - dicembre 2012
by locatelli

articoli del codice modificati

- articolo 47 “ **classificazione dei veicoli**”
- articolo 115 “ **guida dei veicoli e conduzione degli animali**”
- articolo 116 “ **patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore** “
- articolo 117 “ **limitazione nella guida** “
- articolo 118 “**patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli** “
- articolo 118-bis “ **requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali** “
di nuova introduzione.
- articolo 119 “ **requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida**”
- articolo 120 “ **requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116** “
- articolo 121 “ **esame di idoneità** “
- articolo 123 “ **autoscuole** “
- articolo 124 “ **guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici** “
- articolo 125 “**gradualità ed equivalenze delle patenti di guida** “
- articolo 126 “ **durata e conferma della validità della patente di guida** “
- articolo 128 “ **revisione della patente di guida** “
- articolo 129 “ **sospensione della patente di guida** “
- articolo 135 “ **circolazione con patenti di guida rilasciate da stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo** “
- articolo 136 “ **conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo** “
- articolo 136 –bis “ **disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo** “ **di nuova introduzione.**
- articolo 136 –ter “ **provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo** “ **di nuova introduzione.**
- articolo 173 “ **uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida** “
- all’articolo 219-bis “ **inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni** ”

Sintesi delle nuove disposizioni

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013

D. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Art. [47/2013](#)

Classificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) slitte;
- e) Ciclomotori;
- f) motoveicoli;
- g) autoveicoli;
- h) filoveicoli;
- i) rimorchi;
- l) macchine agricole;
- m) macchine operatrici;
- n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, *di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n)* sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a) - categoria **L1e**: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i **45 km/h**;

- categoria **L2e**: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i **45 km/h**;

- Categoria **L3e**: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i **45 km/h**;

- categoria **L4e**: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i **45 km/h** (motocicli con carrozzetta laterale);

- categoria **L5e**: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i **45 km/h**;

- categoria **L6e**: **quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;**

- categoria **L7e**: **i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati**

come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);

- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;

- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

Titolo IV

Guida dei veicoli e conduzione degli animali

Articolo 115 in vigore sino al 18 gennaio 2013

Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente;

c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli(m.1,60 larghezza – m.4 lunghezza – m. 2,50 altezza) e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A,(1) sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare:

1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;

2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t; (per condurre autocarri adibiti ad uso di terzi di massa complessiva a pieno carico sino a 7,5 t., serve corso di formazione iniziale accelerato di 140 ore di cui all'articolo 19 comma 2-bis d.legislativo 286/05 (CQC), (codice di identificazione

107) . Non necessita CQC per trasporto conto proprio salvo che il conducente sia stato assunto con la qualifica di autista).

3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.; (ora corso di formazione iniziale ordinario di 280 ore di cui all'articolo 19 comma 2 d.legislativo 286/05 per conseguire CQC e poter condurre a 18 anni autocarri di qualsiasi massa complessiva a pieno carico).

e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale (ora CQC, richiesta solo per trasporti professionali o conducenti con la qualifica di autista nel trasporto merci in conto proprio, conseguita da corso accelerato); motocarrozze ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente (**serve KA o KB**); autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone (non esistono limiti se il conducente ha seguito un corso di formazione iniziale ordinario di cui all'articolo 19 comma 2 legge 286/05; se il conducente ha seguito un corso di formazione accelerato di cui all'articolo 19 comma 2-bis,(codice di identificazione 107) sino a 23 anni può condurre solo veicoli adibiti al trasporto di 16 passeggeri e veicoli adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri), nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

Stralcio Decreto Legislativo 21 novembre 2005 n. 286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore

Art. 18 Qualificazione iniziale

1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto:

- a) 18 anni:** per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2; (corso ordinario 240 ore)
- b) 18 anni:** per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, **a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, codice di identificazione 107, di cui all'articolo 19, comma 2-bis; (corso di 140 ore)**
- c) 21 anni:** per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale (**ordinario**) di cui all'articolo 19, comma 2;
- d) 21 anni:** per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato (**140 ore**), di cui all'articolo 19, comma 2-bis;
- e) 23 anni:** per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis.

2. La carta di qualificazione del conducente sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD di cui all'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

3. I conducenti già titolari della carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di merci, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.

Art. 19 Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale

1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso **di formazione ordinario o accelerato** e previo superamento di un esame di idoneità, secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e 4.

2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2-bis. È altresì consentito un corso di formazione accelerato, codice di identificazione 107, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e). Tale corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui all'allegato I, sezione 2-bis.

3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati:

- a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
- b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati *con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis.*

4. L'esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base delle disposizioni adottate *con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis*.

5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito l'attestato di idoneità professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni

.MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale per la motorizzazione Divisione 5

Prot. n. 81893/8.3 - File avviso n. 48/2010 Roma, 12 ottobre 2010

OGGETTO: Codice nazionale 107 da apporre sulla carta di qualificazione del conducente.

Dal prossimo 12 ottobre 2010 sarà attiva la procedura, predisposta dal Centro Elaborazione Dati di questa Direzione generale, che consentirà di apporre, al momento dell'emissione, un codice nazionale sulla carta di qualificazione del conducente. Detto codice nazionale, indicato con il numero "107", consentirà agli agenti impegnati nei servizi di Polizia stradale di verificare se un conducente ha titolo per guidare un determinato veicolo adibito al trasporto di merci o di persone.

Infatti, il codice nazionale "107" sarà apposto;

- a) sulla carta di qualificazione del conducente valida per il trasporto di merci conseguita in seguito a corso di formazione iniziale accelerato da conducenti di età inferiore a 21 anni; detti conducenti possono guidare, fino al compimento del ventunesimo anno di età solo veicoli adibiti al trasporto merci di massa non superiore a 7,5 tonnellate;
- b) sulla carta di qualificazione del conducente valida per il trasporto di persone conseguita in seguito a corso di formazione iniziale accelerato da conducenti di età inferiore a 23 anni; detti conducenti possono guidare solo veicoli per il trasporto di persone adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri.

Il codice perderà di valore al compimento del ventunesimo anno di età, per i titolari di carta di qualificazione del conducente valida per il trasporto di merci, e al compimento del ventitreesimo anno di età per i titolari di carta di qualificazione del conducente valida per il trasporto di persone. Pertanto, al superamento di detti limiti di età, i titolari della carta di qualificazione del conducente non hanno obbligo di duplicare la stessa per eliminare il codice 107, tuttavia la procedura informatica è stata elaborata in maniera tale che, per ogni successivo duplicato della carta, ricorrendo i presupposti, tale codice non sarà più apposto.

Con successivo provvedimento saranno comunicate le procedure per il richiamo dei titolari delle carte di qualificazione del conducente, rilasciate prima del 12 ottobre 2010, previa frequenza di un corso di formazione iniziale accelerato, a conducenti di età inferiore a quelle sopra indicate, al fine di predisporre un duplicato d'ufficio in cui sarà annotato il codice "107".

IL DIRETTORE GENERALE dott. arch. Maurizio Vitelli

Articolo 115

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122. **(da € 78,00 a € 311,00 importo della sanzione non soggetto all'aumento).**

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del

pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o tutore del conducente minorenni autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. **(da € 148,00 a € 594,00 importo della sanzione non soggetto all'aumento).**

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo. **(da € 389,00 a € 1.559,00 importo della sanzione non soggetto all'aumento).** (Le ipotesi sanzionatorie relative alla guida accompagnata sono riportate in calce all'articolo)

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato: (la norma riguarda solo conducenti italiani)

a) anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati, la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t . Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

(2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti. **Abrogato dal 10/02/012 dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5)**

3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80,00 a € 318,00**. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 159,00 a € 639,00**.

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, ⁽²⁾ che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 39,00 a € 159,00**. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 39,00 a € 159,00** se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 24,00 a € 94,00** se si tratta di animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) Trattandosi di minore degli anni 18 deve essere letta quale cat. "A1".

(2) Le patenti di categoria A1 rilasciate sino al 30 settembre 1999 si trasformano automaticamente in A. Le patenti di categoria A1 rilasciate dal 1° ottobre, non potranno più trasformarsi in A (circolare n. 45/99 Min. Trasporti del 13 settembre 99).

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013

D. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 115/2013

Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare:

1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

(veicoli che si possono condurre: **ciclomotori a due ruote (categoria L1e)** con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna; - **veicoli a tre ruote (L2e)** aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata; - **quadricicli leggeri (categoria L6e)** la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata.

b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

(veicoli che si possono condurre: **motocicli di cilindrata massima di 125 cm³**, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; - **tricicli di potenza non superiore a 15 kw**);

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente; (quadricicli non leggeri cat L7e con potenza del motore non superiore a 15 KW)

c) anni diciotto per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;

(motocicli di potenza non superiore a 35KW e con rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 KW/Kg.).

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;

(Autoveicoli non superiori a 3.500 Kg. anche trainanti un rimorchio leggero, ovvero un rimorchio non leggero a condizione di non superare la massa complessiva di Kg. 4.250)

4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

(autoveicoli di massa complessiva superiore a 3.500 Kg. ma non superiori a 7.500 Kg.).

d) anni venti per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

(motocicli di potenza superiore a 35KW e con rapporto potenza/peso superiore a 0,2 KW/Kg.).

e) anni ventuno per guidare:

1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A; (Tricicli di potenza superiore a 15 KW.)

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;

(autoveicoli di massa complessiva superiore a 3.500 Kg.).

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;

(autoveicoli per trasporto di non più di 16 persone oltre al conducente e lunghezza massima non superiore a 8 metri).

4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB (noleggio con conducente – taxi) nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;

f)anni ventiquattro per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;

(veicoli che si possono condurre: motocicli di cilindrata superiore a 50cmc. e con velocità superiore a 45 Km/h.quando il conducente non è in possesso della patente categoria A2 da almeno 2 anni). Tricicli di potenza superiore a 15 KW.)

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE. (Autoveicoli per il trasporto di più di otto passeggeri oltre al conducente)

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122 .

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minore autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8 , primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.

N.B. Il minore autorizzato, in caso di guida di veicoli di mcpc superiore a 3,5 t. ; in caso di traino di rimorchi o che circola con veicoli con potenza superiore ai limiti di cui all'articolo 117 comma 2.bis, si intende non autorizzato e nei suoi confronti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116 commi 15 e 17 per guida senza patente e art. 115 comma 3 per mancanza dell'età prescritta. A carico del

proprietario del veicolo, ovvero di chi ne aveva la materiale disponibilità si applica la sanzione di cui all'art. 116 c. 14 per incauto affidamento.

Come risulta dallo schema sopra riportato, dal 19 gennaio 2013, non è più prevista come in precedenza la sanzione amministrativa di cui all'articolo 125 comma 3 per guida di veicolo per cui serve una patente di categoria diversa; si applica al contrario di guida senza patente.

Sino al 18 gennaio 2013

N.B. Il minore autorizzato, in caso di guida di veicoli di mcpc superiore a 3,5 t. ; in caso di traino di rimorchi o che circola con veicoli con potenza superiore ai limiti di cui all'articolo 117 comma 2.bis, si intende non autorizzato e nei suoi confronti si applicano le sanzioni previste dagli **articoli 125 c.3 e 115 commi 3 e 6** . A carico del proprietario del veicolo, ovvero di chi ne aveva la materiale disponibilità si applica l'Art. 115 c.5 per incauto affidamento.

(* le ipotesi sanzionatorie relative alla guida accompagnata sono riportate in calce all'articolo)

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni sessantacinque per guidare **autotreni ed autoarticolati** la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2-bis. abrogato

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, (guidare veicoli sup. a 20 t. del comma 2 lettere a) o guidare autobus lettera b) dopo anni 68 si applica la guida senza patente; medesima sanzione si applica se il conducente di cui alla lettera a) circola dopo 65 anni senza attestato annuale o in caso di conducenti di cui alla lettera b) dopo 60 senza attestato annuale) **chiunque** guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 80,00 a € 318,00. Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4)** (taxi noleggio con conducente Ka – KB), , **ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €155,00 a €624,00.**

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €38,00 a €155,00 euro.

Non è più prevista una sanzione amministrativa per il minore che conduce motoveicoli superiori a 125 cmc. e con potenza superiore a 11 Kw. come previsto sino al 18 gennaio 2013. Dopo tale data la conduzione di motoveicoli di cilindrata o potenza superiore viene sanzionata penalmente per guida senza patente.

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 39,00 a € 159,00** se si tratta di *veicolo* o alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da €24,00 a € 94,00** se si tratta di animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO MINISTERIALE

11 novembre 2011, n. 213 (G.U. n. 298 del 23.12.2011)

Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato "codice della strada";

Visto, in particolare, l'articolo 115 del codice della strada, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", che ha introdotto i commi da 1-bis a 1-septies, prevedendo, tra l'altro, la possibilità, per i minori già titolari di patente di guida che hanno compiuto diciassette anni, di condurre a fini di esercitazione, di seguito definita "guida accompagnata

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 *Istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata*

1. L'istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata è redatta sul modello conforme all'allegato 1 ed è presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o dal legale rappresentante del minore, nonché da quest'ultimo.

2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegate:

- un'attestazione su conto corrente n. 4028 (per le imposte di bollo sull'istanza e sull'autorizzazione alla guida accompagnata) dell'importo di cui agli articoli 3 e 4 della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e successive modificazioni;
- un'attestazione di versamento su conto corrente n. 9001 dell'importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni;
- certificazione attestante la sussistenza dei requisiti psico-fisici, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore ovvero di legale rappresentante del minore, redatta sul modello all'allegato 2, corredata da fotocopia di documento di identità del dichiarante.

3. L'istanza di cui al comma 1 non può essere accolta quando nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la patente posseduta dal minore è scaduta di validità ovvero che sulla stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.

4. L'Ufficio, effettuate le verifiche di cui al comma 3, rilascia una ricevuta di presentazione dell'istanza, conforme al modello previsto dall'allegato 3, che consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, di cui all'articolo 3.

Art. 2

Validità temporale della ricevuta di presentazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata

1. La ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, è rilasciata:

- con scadenza di validità alla data di compimento del diciottesimo anno di età, in favore del minore, titolare di patente di guida in corso di validità con scadenza successiva alla predetta data;
- con scadenza di validità in data corrispondente a quella della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare. In tal caso, a seguito del rinnovo di validità della patente di guida, con duplicato è rinnovata la validità della ricevuta con data di scadenza corrispondente a quella di validità della patente e comunque non superiore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, è rilasciata al minore mutilato o minorato che ha necessità di installare dispositivi di adattamento sul veicolo, previa produzione di certificato della Commissione medica locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo, l'idoneità dei quali è previamente verificata con esperimento pratico su veicolo appositamente equipaggiato. Sulla ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, sono annotati gli adattamenti del veicolo prescritti.

3. Il rilascio della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4 - che riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo nell'ambito dei corsi di formazione propedeutica alla guida accompagnata di cui all'articolo 3 - è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.

4. Nel caso in cui, durante l'attività di guida di cui al comma 3, il minore commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del codice della strada sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219 dello stesso codice, il diritto di cui al comma 3 è revocato ed è inserito apposito ostativo nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità o revocata. In entrambi i casi il minore non può ripresentare l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3 *Corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata*

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, il minore per il quale a tal fine sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1, frequenta un corso di formazione presso un'autoscuola.

2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, il corso di formazione è frequentato presso un'autoscuola che svolge corsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B speciale, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica, a cui le autoscuole consorziate abbiano demandato l'espletamento di tale tipo di corsi.

3. L'autoscuola iscrive l'allievo nel registro di iscrizione; se l'allievo è conferito al centro di istruzione automobilistica, ai sensi del comma 2, lo stesso è iscritto anche presso il registro degli allievi del centro.

4. Il corso di formazione, la cui durata è di almeno dieci ore effettive di guida, si svolge sulla base dei contenuti minimi del programma di cui all'allegato 4. Al termine delle dieci ore di cui all'allegato 4, l'allievo ha diritto al rilascio dell'attestato di frequenza di cui al comma 9. Tuttavia il genitore o legale rappresentante del minore, di intesa con

l'autoscuola o se del caso con il centro di istruzione automobilistica, può convenire di implementare la formazione con ore di corso suppletive, da erogarsi nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al termine delle quali è rilasciato l'attestato di frequenza.

5. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere ed ha inizio e termine presso la sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. Durante le lezioni sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'istruttore autorizzato ed abilitato. Nel caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 122, comma 9, del codice della strada.

6. Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole, ovvero se del caso i centri di istruzione automobilistica, adottano il libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 5 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dall'articolo 4.

7. Al fine di ottimizzare le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida può essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da installarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Per i corsi di formazione alla guida accompagnata, le autoscuole, ovvero i centri di istruzione automobilistica, utilizzano veicoli idonei per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida della categoria B ovvero, se ne ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi.

9. Al termine dello svolgimento del corso, l'autoscuola, o se del caso il centro di istruzione automobilistica, rilascia al minore un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 6, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.

Art. 4 Libretto delle lezioni di guida

1. Per ogni candidato l'autoscuola, ovvero il centro di istruzione automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida, ogni foglio del quale è in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco.

2. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in ordine progressivo, è vidimato dal competente Ufficio della motorizzazione prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, è conservato dall'autoscuola, ovvero dal centro di istruzione automobilistica, per almeno 5 anni, unitamente ad una fotocopia della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 1, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo.

Art. 5 Autorizzazione alla guida accompagnata

1. L'Ufficio della motorizzazione al quale è stata presentata l'istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, su presentazione dell'attestato redatto e corredato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, nonché della designazione degli accompagnatori resa in conformità all'allegato 7, rilascia l'autorizzazione alla guida accompagnata, conforme al modello di cui all'allegato 8, che consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati.

2. Ai fini della validità temporale dell'autorizzazione alla guida accompagnata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.

3. L'autorizzazione alla guida accompagnata non è rilasciata qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3.

4. L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai soggetti che, in qualità di accompagnatori, assistono il minore che si esercita: possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori. È fatta salva la possibilità di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini della sostituzione di uno o più accompagnatori già designati, anche qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3.

5. Al momento del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, l'Ufficio della motorizzazione verifica che gli accompagnatori designati siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 ed in ogni caso indica sull'autorizzazione stessa solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva comunque la possibilità di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini dell'integrazione degli accompagnatori designati, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 4.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle esercitazioni alla guida il minore può essere accompagnato anche da un istruttore di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione ovvero, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, da un istruttore abilitato ed autorizzato del centro di istruzione automobilistica, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione dell'autoscuola, nonché del centro a cui è stato da questa conferito. Le esercitazioni in tal caso si svolgono su veicolo dell'autoscuola, o del centro di istruzione automobilistica ove ricorre il caso.

7. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, l'Ufficio della motorizzazione annota sull'autorizzazione alla guida accompagnata gli adattamenti del veicolo prescritti.

8. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115, comma 1-sexies, del codice della strada, l'autorizzazione alla guida accompagnata è revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità ovvero sia revocata. In tal caso il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1.

9. Il rilascio dell'autorizzazione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.

Art. 6 Requisiti soggettivi degli accompagnatori designati

1. I soggetti designati quali accompagnatori nell'autorizzazione alla guida accompagnata, devono avere un'età non superiore a sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di quelle speciali, in corso di validità e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purché riconosciuta da non meno di cinque anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni.

3. Un soggetto già designato non può più accompagnare il minore nella guida accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca.

4. In caso di violazione della presente disposizione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice della strada.

Art. 7 Possesso dei documenti durante il corso di formazione e nell'esercizio della guida accompagnata

1. Durante il corso di formazione svolto presso l'autoscuola, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il minore deve avere con sé la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, nonché la patente di cui è titolare.

2. Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con sé l'autorizzazione di cui all'articolo 5, nonché la patente di cui è titolare.

3. La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni di guida accompagnata, deve avere con sé la patente di guida prescritta. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, l'istruttore deve avere con sé altresì il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato.

4. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180, comma 7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada.

Art. 8 Contrassegno

1. Gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata sono muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole "GA", di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Tale contrassegno è applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato dall'accompagnatore. I modelli e le dimensioni del contrassegno GA sono riportate all'allegato 9.

2. In luogo del contrassegno di cui al comma 1, i veicoli delle autoscuole, o se del caso del centro di istruzione automobilistica, sono muniti della scritta "scuola guida", sia durante le lezioni di guida di cui al corso di formazione propedeutico di cui all'articolo 3, sia nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 9, del codice della strada.

Art. 9 Disposizioni finali

1. Qualora un candidato già titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore età, le ore di corso pratico di guida di cui all'allegato 4, lettere C, D ed E, si computano ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 122, comma 5-bis, del codice della strada.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il candidato al conseguimento della patente B o B speciale sia in precedenza incorso nella revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: MATTEOLI

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/3670/12/101/3/3/9
2012

Roma, 14 maggio

OGGETTO: Art. 16 Legge 29 luglio 2010, n. 120, modifiche all'articolo 115 del Codice della Strada in materia di guida accompagnata.

Come è noto, l'articolo 16 della Legge 29 luglio 2010, n. 120, nell'integrare l'articolo 115 del C.d.S., con i commi dall'1-bis all'1-septies, ha introdotto nel nostro ordinamento la guida accompagnata per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida di categoria A1, al fine di far acquisire loro una maggiore esperienza di guida prima di ottenere il rilascio della patente di categoria B.

La citata norma prevedeva che, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge 29 luglio 2010, n. 120, fossero stabilite le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore, alle caratteristiche del contrassegno da apporre sul veicolo utilizzato per le esercitazioni di guida.

Il regolamento in questione è stato emanato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 novembre 2011, n. 213, pubblicato sulla *GU n. 298 del 23.12.2011*, entrato in vigore il 21.4.2012.

A partire da tale data è consentito, pertanto, esercitarsi alla guida di autoveicoli ai minorenni che abbiano compiuto 17 anni, siano in possesso di patente categoria A1, di autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale della Motorizzazione a seguito dello svolgimento di un corso pratico di guida presso un'autoscuola autorizzata e siano accompagnati da uno dei titolari di patente di guida indicati nell'autorizzazione con funzioni di accompagnatore.

Giova precisare che la ricevuta rilasciata dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione per iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, consente al minore di esercitarsi alla guida soltanto con i veicoli di un'autoscuola e con un istruttore da questa dipendente, per cui non può essere equiparabile all'autorizzazione all'esercitazione in esame.

1. Attività di controllo

In sede di controllo il conducente, oltre alla patente categoria A1, dovrà esibire l'autorizzazione alla guida accompagnata rilasciata da un Ufficio provinciale della Motorizzazione su apposito modello, per ottenere la quale il minore deve aver frequentato un corso di formazione presso un'autoscuola che prevede, tra l'altro, non meno di dieci ore effettive di guida, di cui almeno quattro ore in autostrada o su strade extraurbane e due ore in condizione di visione notturna.

Diversamente da quanto avviene per le tradizionali esercitazioni di guida, il minore autorizzato può essere accompagnato solo da una delle tre persone espressamente indicate nell'autorizzazione, che non può avere un'età superiore a sessanta anni, deve essere in possesso di patente di guida della categoria B o superiore, escluse le patenti speciali, posseduta da almeno dieci anni, in corso di validità [1].

L'accompagnatore deve sempre avere al seguito ed esibire in sede di controllo la patente di guida. Egli non può più svolgere le sue funzioni se la patente gli è stata sospesa o revocata dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Il minore munito di autorizzazione può essere accompagnato anche da un istruttore di scuola guida. In tal caso l'istruttore/accompagnatore, oltre alla patente di guida, deve avere con sé il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato e deve praticare nell'ambito dell'attività dell'autoscuola.

Salvo quello dell'autoscuola, il veicolo sul quale ha luogo l'esercitazione di guida deve essere munito, nelle parti anteriore e posteriore, di apposito contrassegno recante le lettere "GA", di colore nero su fondo giallo retroriflettente, non può trasportare, come già detto, passeggeri diversi dall'accompagnatore e non può trainare rimorchi, deve avere massa complessiva fino a 3,5 t, potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 kW/t e, se di categoria M1, potenza massima fino a 70 kW.

Le esercitazioni possono svolgersi su tutti i tipi di strada e senza limitazioni orarie o temporali. Si applicano in ogni caso le limitazioni previste per i neopatentati, per cui il conducente non può superare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali.

2. Aspetti sanzionatori

Il quadro sanzionatorio per il sistema della guida accompagnata si presenta piuttosto articolato in quanto riconducibile a varie fattispecie.

Guidare con autorizzazione ma senza avere a fianco l'accompagnatore ovvero un accompagnatore non indicato nell'autorizzazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 122, comma 8, primo e secondo periodo, del C.d.S. ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, nonché la revoca dell'autorizzazione stessa [2]. La medesima sanzione si applica se l'accompagnatore è privo di uno o più dei previsti, e prima richiamati, requisiti soggettivi (età, categoria, validità e sospensione patente) [3].

La conduzione di un veicolo in violazione dei limiti di velocità indicati nel paragrafo precedente è sanzionata dall'articolo 117, comma 5, del C.d.S.

La violazione dell'obbligo di munire il veicolo dell'apposito contrassegno identificativo, invece, trova espressa sanzione nell'art. 115, comma 1 quater, C.d.S., che rinvia alle sanzioni dell'art. 122, comma 9, del C.d.S. La stessa sanzione è applicata per la violazione del divieto di trasportare una persona diversa dall'accompagnatore.

In tali casi, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 117, comma 5, e dell'art. 122, comma 9, trova applicazione la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo secondo l'art. 115, comma 6, del Codice della Strada [4].

La guida senza autorizzazione, avendo a fianco persona provvista dei requisiti dell'accompagnatore, è soggetta alle stesse sanzioni previste per la mancanza del "foglio rosa", ossia quelle previste dall'articolo 122, comma 7 [5]. La contestuale mancanza di autorizzazione ed accompagnatore darà luogo, invece, alle sanzioni di cui all'articolo 125, commi 3 e 5 [6], e dell'articolo 115, commi 3 e 6 del C.d.S.

Ad identico trattamento sanzionatorio sarà soggetto [7] il minore che guida un autoveicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t ovvero oltrepassi i limiti di potenza di cui all'articolo 117, comma 2-bis, richiamati nel paragrafo precedente, o che traini un qualunque tipo di rimorchio.

La momentanea mancanza dell'autorizzazione o della patente di guida, nonché del documento comprovante la qualifica di istruttore di autoscuola abilitato ed autorizzato, sono perseguibili ai sensi dell'articolo 180, comma 7. In tali casi si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 180, comma 8.

Nei confronti del proprietario del veicolo o di chiunque, in sua vece, avendone la materiale disponibilità ne affida o ne consente la condotta ad una persona che, pur essendo autorizzata, non ha al suo fianco uno degli accompagnatori indicati nell'autorizzazione stessa, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 115, comma 5, del C.d.S., con conseguente fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni ai sensi del successivo comma 6.

Per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni commesse dall'autorizzato durante l'esercitazione, l'accompagnatore è responsabile in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato. Nei confronti dell'accompagnatore, perciò, deve essere sempre, immediatamente, contestata la violazione ed a lui deve essere consegnata copia del verbale, secondo le disposizioni dell'art. 200 del C.d.S.

Viene sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata, ed il minore non può più conseguire una nuova autorizzazione, quando:

1. pone in essere comportamenti che configurano violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative accessorie della sospensione (art. 218 C.d.S.) o della revoca (art. 219 C.d.S.) della patente;
2. guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione;
3. la patente posseduta è sospesa di validità ovvero revocata.

A parziale modifica della circolare del 12.08.2010, prot. 300/A/11310/10/101/3/3/9, si rappresenta che la revoca dell'autorizzazione è disposta dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione che l'ha rilasciata, secondo le procedure di cui all'art. 219 C.d.S.. Pertanto, in occasione dell'accertamento di una violazione da cui discende la sanzione della revoca dell'autorizzazione questa non è immediatamente ritirata dagli organi di polizia stradale che, invece, devono darne avviso al predetto Ufficio per l'emissione del provvedimento di revoca, provvedimento che sarà notificato al genitore o tutore e che darà luogo all'aggiornamento dell'Archivio nazionale degli abilitati alla guida.

Si deve sottolineare, infine, che, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1, del decreto legge 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.4.2012, n. 35, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 20 aprile 2012, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 23 aprile 2012, sono state poste le condizioni alle quali anche il minore conducente potrà esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali ovvero in condizione di visione notturna. Tale decreto ha previsto che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, egli non possa impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 176/21° comma del C.d.S.. Mentre, come sopra detto, la circolazione in violazione dei limiti di velocità è sanzionata dall'articolo 117, comma 5, del C.d.S.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE Giuffrè

[1] La patente deve essere stata rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato UE o SEE, purché riconosciuta da non meno di cinque anni, e non deve essere stata oggetto di provvedimenti di sospensione a titolo di sanzione amministrativa accessoria per violazioni di norme del C.d.S. negli ultimi cinque anni.

[2] Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il minore non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, per cui il verbale va redatto nei confronti del genitore o di chi era tenuto alla sua sorveglianza.

[3] Cfr. art. 6, comma 4, del Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, n. 213.

[4] L'articolo 115/1-quater del C.d.S., attraverso il meccanismo del rinvio ai soli fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122, costruisce di fatto una nuova ipotesi sanzionatoria, diversa ed autonoma rispetto al richiamato comma 9 dell'articolo 122, riconducibile all'articolo 115 C.d.S. Tale autonomia determina la necessità di applicare anche la sanzione accessoria di cui all'articolo 115, comma 6, per tutte le violazioni previste dallo stesso articolo 115.

[5] Ovviamente anche quelle dell'articolo 115, commi 3 e 6 del C.d.S.

[6] Se munito di patente categoria A1 ovvero quelle di cui all'articolo 116, comma 13, se privo anche di tale patente.

[7] Articolo 125, commi 3 e 5, e articolo 115, commi 3 e 6 del C.d.S.

IPOTESI SANZIONATORIE ART. 115 RELATIVE ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA

Trattandosi di violazioni commesse da minore, il verbale dovrà essere redatto nei confronti del genitore/tutore.

Art. 115 c.1 quater e Art. 122 c.9

Minore autorizzato alla guida accompagnata circolava:

- trasportando a bordo altra persona diversa dall'accompagnatore
- omettendo di apporre sul veicolo il contrassegno riportante la lettera alfabetica "GA", su fondo giallo.

(Pagamento in misura ridotta €. 78,00).

Fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni, ritiro carta di circolazione, modalità operative art. 214.

L'accompagnatore è obbligato in solido al pagamento della sanzione con il genitore/tutore

Art. 115 c.1 quinquies Art. 117 c.5

Minore autorizzato alla guida accompagnata circolava:

- superando i limiti max. di velocità di 100 Km. in autostrada e 90 Km. in strade extraurbane principali.

(Pagamento in misura ridotta €. 148,00).

Fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni, ritiro carta di circolazione, modalità operative art. 214.

In relazione all'Art. 219 segnalazione della violazione all'Ufficio provinciale della motorizzazione che ha rilasciato l'autorizzazione per l'emissione dell'ordinanza di revoca.

L'accompagnatore è obbligato in solido al pagamento della sanzione con il genitore/tutore

Art. 115 c. 1 septies Art. 122 c.8

Minore autorizzato alla guida accompagnata circolava con il veicolo senza avere a fianco l'accompagnatore, con accompagnatore non indicato nell'autorizzazione o con accompagnatore privo dei requisiti per adempiere a tale funzione.

(Pagamento in misura ridotta €. 389,00)

Fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Ritiro carta di circolazione, modalità operative art. 214.

In relazione all'Art. 219 segnalazione della violazione all'Ufficio provinciale della motorizzazione che ha rilasciato l'autorizzazione per l'emissione dell'ordinanza di revoca.

Nei confronti del proprietario del veicolo o di chi ne aveva la materiale disponibilità, si applica il comma 5 dell'articolo 115 per incauto affidamento.

Art. 122 comma 7

Minore **privo di autorizzazione** alla guida accompagnata, circolava avendo a fianco in funzione di istruttore persona provvista dei requisiti per fungere da istruttore.

(Pagamento in misura ridotta €. 398,00 da applicarsi sia al conducente che a colui che funge da istruttore)

Si applicano altresì le sanzioni di cui all'articolo 115 commi 3, (Pagamento in misura ridotta €80,00) e 6 fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni.

Art. 7 commi 1 e 4 D. M. 11/11/2011 n.213 e art. 180 comma 7

Minore autorizzato alla guida accompagnata durante il corso di formazione presso un'autoscuola o presso un centro di istruzione automobilistica, circolava senza avere con sé la ricevuta dell'istanza di autorizzazione rilasciata dall'ufficio della motorizzazione civile, nonché della patente di guida di cui ne è titolare. **(Pagamento in misura ridotta €. 39,00).**

Art. 3 comma 5 D. M. 11/11/2011 n.213 e art. 122 comma 9

Minore autorizzato al corso di formazione presso l'autoscuola, circolava trasportando altra persona diversa dall'istruttore autorizzato ed abilitato. **(Pagamento in misura ridotta €. 80,00).**

Art. 7 commi 2 e 4 D. M. 11/11/2011 n.213 e art. 180 comma 7

Minore autorizzato durante le esercitazioni di guida con l'accompagnatore circolava senza avere con sé l'autorizzazione alla guida accompagnata nonché la patente di guida di cui ne è titolare. **(Pagamento in misura ridotta €. 39,00).**

Art. 7 comma 3 e 4 D. M. 11/11/2011 n.213 e art. 180 comma 7

Quale accompagnatore durante le esercitazioni alla guida accompagnata non aveva con sé la patente di guida prescritta; quale istruttore di autoscuola, non aveva al seguito il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato. **(Pagamento in misura ridotta €. 39,00).**

Art. 8 comma 2 D. M. 11/11/2011 n.213 e art. 122 comma 9

Autoveicolo dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica durante il corso di formazione propedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata circolava privo della scritta " scuola guida" **(Pagamento in misura ridotta €. 80,00).**

Sanzioni previste dal Decreto D.M. 20/04/012, art. 2 e art. 176 c. 21

titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida accompagnata, circolava in autostrada con carreggiata a tre o più corsie, all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

Pagamento in misura ridotta euro 80,00.

Articolo 116 in vigore sino al 18 gennaio 2013
Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.

1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; **coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per infrazione di cui all' articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore;** coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dell'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11 bis.

1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 30 settembre 2009, la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.

1-quinques. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all' articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all' articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli (*si di cilindrata sino a 125 cmc. e potenza non superiore a 11 Kw; art. 5 comma 4 D.M. 40 t. guida concessa solo in Italia*), tricicli e quadricicli non leggeri, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero **ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;**

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero;

(La patente di categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2004 ricomprende la categoria C. Le patenti D rilasciate dal 1° ottobre 2004 non comprendono più la categoria C. La patente di categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è in possesso della patente categoria D. Disposizioni dettate dall'articolo 5 del D.M. 30/09/03 n. 40 T).

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie A, B C e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate prescrizioni, in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. *(art. 329 reg. per patente cat. C è consentita la conduzione di autocarri di m.c.p. carico sino a 11,5 t. per la patente D autoveicoli con umero di posti asedere non superiore a 16 escluso quello del conducente).* Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.

6. (comma disapplicato) *(Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi. Disposizione impartita con circolare 29/99 Min. Trasporti 20 maggio 99).*

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata da patenti di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1 lettera d), numero 3, i titolari di patente della categoria D e di patenti di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento.

8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati

riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell' articolo 119, comma 10.

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche, della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato e' subordinato ad un esame svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova di verifica dei corsi organizzati in ambito scolastico e' espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall' articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter **o il certificato abilitazione professionale**, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 398,00 a € 1.596,00.**

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda **da € 2.257,00 a € 9.032,00**; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 555,00 a € 2.220,00.**

14. soppresso.

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o della carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 159,00 a € 639,00.**

La carta di qualificazione del conducente introdotta dal D.Legislativo 21/11/05 n. 286 art.14 è in vigore a partire dal 10 settembre 2008 per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e il 10 settembre 2009 per coloro che trasportano cose. I certificati di abilitazione professionale di tipo KD non saranno più rilasciati dal 10/09/08 mentre i certificati di tipo KC dal 10/09/09. Le patenti di categoria KD conseguite dal 10 settembre 2008, non saranno più convertibili in CQC, pertanto i conducenti dovranno frequentare un corso di formazione iniziale, con esami finali.

Le patenti di categoria C conseguite dal 10 settembre 2009, non saranno più convertibili in CQC, pertanto i conducenti dovranno frequentare un corso di formazione iniziale, con esami finali.

16. Abrogato.

17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, (1) o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Esempi

	Massa compl. Motrice	Tara motrice	Rimorchiabile	Massa compl. rimorchio	Tipo rimorchio	Patente
A	3.500 kg	1.200 kg	900 kg	750 kg	Rimorchio leggero	B
B	3.500 kg	1.200 kg	900 kg	900 kg	Rimorchio	B+E
C	3.500 kg	1.200 kg	900 kg	Carrello appendice	Carrello appendice fino a 400 kg	B
D	2.500 kg	1.200 kg	1.500 kg	1.000 kg	Rimorchio	B
E	2.000 kg	1.000 kg	1.100 kg	1.500 kg	Rimorchio	B+E
F	4.000 kg	1.800 kg	900 kg	900 kg.	Rimorchio	C+E

Schema valido sino al 18 gennaio 2013

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013

d. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Art. 116/2013

Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

1. Non si possono guidare **ciclomotori**, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) **AM**: (conseguimento anni 14) per modalità di conseguimento della patente e relative sanzioni vedere art. 122.

1) **ciclomotori a due ruote (categoria L1e)** con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) **veicoli a tre ruote (categoria L2e)** aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta

è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

3) **quadricicli leggeri** la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (**categoria L6e**), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) **A1:** (conseguimento anni 16).

1) **motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;**

2) **tricykli di potenza non superiore a 15 kW;**

(2) Le patenti di categoria A1 rilasciate sino al 30 settembre 1999 si trasformano automaticamente in A. Le patenti di categoria A1 rilasciate dal 1° ottobre, non potranno più trasformarsi in A (circolare n. 45/99 Min. Trasporti del 13 settembre 99).

c) **A2:** (conseguimento anni 18).

motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

d) **A:** (conseguimento anni 24; in deroga a tale limite di età i veicoli della categoria A possono essere condotti con patente categoria A2 conseguita da almeno 2 anni).

1) **motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;**

2) **tricykli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1) (per la conduzione anni 21);**

e) **B1:** (conseguimento anni 16)

quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), (non leggeri) numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

Tali veicoli sono considerati come tricykli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricykli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

f) **B:** (conseguimento anni 18)

autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

(Non è più previsto che la massa complessiva del rimorchio non debba superare la tara della motrice; sarà quindi opportuno verificare negli abbinamenti dei rimorchi la massa rimorchiabile di cui all'articolo 63 .

Esempi:

massa complessiva Kg. 3.500 + rimorchio leggero Kg. 750, patente "B"
motrice che traina un rimorchio superiore a Kg. 750:

1) se il complesso non supera 3.500 Kg., patente "B";

2) se il complesso supera 3.500 Kg. ma non 4.250 Kg.; patente "B" ma è necessaria una prova di capacità e comportamento e sulla patente sarà indicato il codice comunitario che abilita alla conduzione di tale complesso .

Allegato V al DLG 18.4.2011 n. 59 (previsto dall'art. 23)

REQUISITI MINIMI PER LA PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 116, COMMA 3, LETTERA F), TERZO PERIODO, DEL CODICE DELLA STRADA

Per la guida di una combinazione di veicoli - composta da un autoveicolo, la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg, ed un rimorchio, la cui massa massima autorizzata superi 750 kg - tale che la massa massima autorizzata di tale combinazione superi i 3500 kg ma non i 4250 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico.

Tale prova può essere contestuale alla prova di capacità e comportamento per il conseguimento di patente di guida di categoria B, assorbendone i contenuti, ovvero può essere sostenuta successivamente da chi sia già titolare di patente di guida di categoria B.

Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 23, comma 2, del presente decreto, sono disciplinati i contenuti della prova di capacità e di comportamento comprendente almeno i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio.

La prova pratica si svolge su strade pubbliche.

La durata della prova non deve essere inferiore a 25 minuti.

[\(la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1\).](#)

g) BE: (conseguimento anni 18)

complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata **non superiore a 3500 kg; (in caso di massa superiore serve C1E)**

h) C1: (conseguimento anni 18)

autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

(Il diciottenne per condurre autocarri adibiti ad uso di terzi di massa complessiva a pieno carico sino a 7,500 Kg. oltre alla patente di guida deve essere titolare di CQC conseguita almeno da corso accelerato di 140 ore di cui all'articolo 19 comma 2-bis d.legislativo 286/05 (CQC), codice di identificazione 107. Non necessita la CQC per trasporto conto proprio salvo che il conducente sia stato assunto con la qualifica di autista).

i) C1E: (conseguimento anni 18)

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12.000 Kg.

2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12.000 kg.

l) C: (conseguimento anni 21)

autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di

otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

(Il titolare di patente categoria C per condurre autocarri adibiti ad uso di terzi di qualsiasi massa complessiva, deve essere titolare di CQC conseguita almeno da corso accelerato di 140 ore di cui all'articolo 19 comma 2-bis d.legislativo 286/05 (CQC), codice di identificazione 107. Non necessita CQC per trasporto conto proprio salvo che il conducente sia stato assunto con la qualifica di autista).

m) CE:

complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

n) D1: (conseguimento anni 21)

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

(Per condurre a 21 anni autobus adibiti al trasporto pubblico di persone costruiti per il trasporto di non più di 16 persone o con percorsi di linea sino a 50 Km, il titolare di patente categoria D1 deve essere titolare di CQC conseguita almeno da corso accelerato di 140 ore di cui all'articolo 19 comma 2-bis d.legislativo 286/05, codice di identificazione 107. Non necessita CQC per trasporto passeggeri in conto proprio).

o) D1E: (conseguimento anni 21)

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

p) D: (conseguimento anni 24)

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

(Per condurre a 24 anni autobus adibiti al trasporto pubblico di persone il conducente deve essere in possesso della CQC, conseguita almeno da corso accelerato codice di identificazione 107. Non necessita CQC per trasporto passeggeri in conto proprio).

(La patente di categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2004 ricomprende la categoria C. Le patenti D rilasciate dal 1° ottobre 2004 non comprendono più la categoria C. La patente di categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è in possesso della patente categoria D).

q) DE: (conseguimento anni 24)

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A o A1.

6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.

7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1.

10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10.

11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.

La carta di qualificazione del conducente introdotta dal D.Legislativo 21/11/05 n. 286 art.14 è in vigore a partire dal 10 settembre 2008 per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e il 10 settembre 2009 per coloro che trasportano cose. I certificati di abilitazione professionale di tipo KD non saranno più rilasciati dal 10/09/08 mentre i certificati di tipo KC dal 10/09/09. Le patenti di categoria KD conseguite dal 10 settembre 2008, non saranno più convertibili in CQC, pertanto i conducenti dovranno frequentare un corso di formazione iniziale, con esami finali.

12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima

patente di guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12 (KA – KB – **CQC** – CFP , se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €389,00 € a 1.559,00.

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257,00 euro a 9.032,00 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12(CFP), quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.600,00.

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. (1)

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) L'agente accertatore provvede al fermo provvisorio del veicolo per trenta giorni secondo le disposizioni dell'articolo 214, giusto il disposto dell'articolo 224-ter affidando il veicolo per la custodia al proprietario o a persona munita di patente, in mancanza, il veicolo verrà affidato alla depositaria di cui all'articolo 214 bis (custode acquirente).

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (S.O.G.U. n. 226 del 28.9.2011)

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 73 **Violazioni al codice della strada**

1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

MODALITA' OPERATIVE ART. 116

Art. 116 comma 15

conducente privo di patente perché mai conseguita o revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti. trattasi di reato, pagamento in misura ridotta non consentito.

Sanzione accessoria

FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO PER MESI TRE. Il fermo non si applica se il conducente è persona diversa dal proprietario e risulta altresì evidente che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.

Applicazione del fermo amministrativo in presenza di conducente proprietario:

Nel caso in **cui il conducente è anche il proprietario**, L'Agente accertatore procede al ritiro del documento di circolazione e dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo **per 30 giorni**, come previsto dall'Art. 214 c.1 e come disposto dall'articolo 224 ter c.3, con affidamento in custodia al proprietario, o

persona idonea se presente o prontamente reperibile che ne assume gli obblighi di custodia in luogo non sottoposto a pubblico passaggio. **Questa modalità riguarda esclusivamente autoveicoli.**

IN CASO DI MOTOVEICOLI E QUINDI: MOTOCICLI, TRICICLI E QUADRICICLI non leggeri, NEL CASO IN CUI IL CONDUCENTE SIA ANCHE PROPRIETARIO, **E SOLO IN QUESTO CASO, TROVA APPLICAZIONE L'ARTICOLO 213 COMMA 2 SEXIES CHE PREVEDE LA CONFISCA IN QUANTO UTILIZZATI PER COMMITTERE UN REATO.**

Giova precisare che l'articolo 213 comma 6 del codice della strada, prevede che la sanzione accessoria della confisca amministrativa non può essere applicata se il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non appartiene al trasgressore, o a persona che ha concorso nella commissione dell'illecito.

Sequestro del motoveicolo finalizzato alla confisca art. 213 c. 2 sexies da applicarsi solamente nel caso in cui il conducente è anche proprietario del mezzo o persona che ha concorso nella commissione dell'illecito.

L'Agente accertatore procede al ritiro del documento di circolazione e dispone il sequestro del veicolo come previsto dall'Art. 213 c.2-quinquies, che se **motociclo** dovrà essere obbligatoriamente condotto in depositaria per 30 gg. ed affidato ai soggetti di cui all'Art. 214-bis (custode-acquirente-SIVES) dove successivamente il proprietario può chiederne l'affidamento in custodia.

In caso di tricicli (cat. L5e) e quadri cicli (cat. L7e) il veicolo dovrà essere affidato a persona prontamente reperibile che lo custodirà sotto sequestro, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio senza possibilità d'uso, o, in ultima ipotesi, momentaneamente presso la depositaria.

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni
e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/5631/11/101/3/3/9

Roma, 24 giugno 2011

OGGETTO:

Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori chiarimenti. Confisca amministrativa dei ciclomotori e dei motoveicoli adoperati per commettere reati.

Come è noto, l'articolo 213, comma 6, del Codice della Strada, prevede che la sanzione accessoria della confisca amministrativa non può essere applicata se il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non appartiene al trasgressore, o a persona che ha concorso nella commissione dell'illecito, e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

Poiché vengono segnalate prassi operative diverse in relazione all'applicazione del sequestro finalizzato alla confisca amministrativa in esame, si ribadisce che il principio secondo cui il veicolo che appartiene a persona estranea alla violazione non può essere oggetto di confisca si applica sempre, anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 213, comma 2-sexies, cioè di ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato.

Articolo 117 in vigore sino al 18 gennaio 2013
Limitazioni nella guida

1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti. (1)

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (Le disposizioni si applicano ai titolari di patente categoria B rilasciata a decorrere dal 9 febbraio 2011)

3. nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all' articolo 121.

5. Il titolare di patente italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 152,00 a € 608,00**. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti con un motociclo di almeno 35 Kw di potenza. – Art. 6 c.2 del DM. 30/09/2003 nr. 40T-

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013

D. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Art. 117

Limitazioni nella guida

1. Abrogato

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188 purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti **di cui ai commi 2 e 2-bis**. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che, **viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 152,00** a euro **608,00**. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 118 in vigore sino al 18 gennaio 2013
Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli

1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, **il certificato di abilitazione professionale nel caso della guida di filoveicoli** per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, su proposta della azienda interessata.

2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione professionale di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.

3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.

4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità.

5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.

6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dal certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.

7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di validità a norma dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.

8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.

9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.

10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli o del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €159,00 a €639,00.**

12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €159,00 a €639,00.**

13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €80,00 a €318,00.**

14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013,

D. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Art. 118

Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli

1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, **la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone** nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, su proposta della azienda interessata.

2. La categoria della patente di guida e **la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone** di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.

3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.

4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità.

5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.

6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e **dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone**. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.

7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di validità a norma dell'art.126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.

8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.

9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.

10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti .

11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli, **della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone**, o del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €159,00 a €639,00**.

12. Chiunque guida filoveicoli **senza essere munito della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone**, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €159,00 a €639,00**.

13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €80,00 a €318,00**.

14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013

D. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Art. 118-bis di nuova istituzione

Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali

1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, si intende per residenza, oltre quella di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile, **anche la residenza normale in Italia di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.**

2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente codice, è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013

D. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Art. 119

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'**art. 122, comma 2**, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un

ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.

2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.

3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosità del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: (alinea sostituito D.l. 09/02/2012 n.5)

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati. adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

b-bis. ~~soppresso D.L. 09/02/2012 n. 5 (di coloro che abbiano superato gli anni 80)~~

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.

5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

- a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
- b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
- c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;
- d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013

D. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Art. 120

Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116

1. Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da €1.000,00 a €3.000,00**.

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (S.O.G.U. n. 226 del 28.9.2011)

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 73 Violazioni al codice della strada

1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013

D. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Art. 121

Esame di idoneità

1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3. Gli esami per la patente di guida, **per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.**

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del **Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici** che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalità di **effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.**

5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualità sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122.

9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento **di patente di categoria AM, A1, A2 ed A**, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione

per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.

Articolo 122 (nulla è cambiato) **Esercitazioni di guida**

1. (1) A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. (Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessanta anni, periodo soppresso d.l. 09/02/2012 n. 5). (il limite di età non riguarda gli istruttori di scuole guida).

3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.

5-bis. (2) L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma.

6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.

7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 398,00 a € 1.596,00**. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 398,00 a € 1.596,00**. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80,00 a € 318,00**.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €80,00 a €318,00.**

(1) *Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore (13 agosto 2010) della presente legge 120/10.*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2012

(G.U. n. 95 del 23.4.2012) **Decreta:**

Art. 1

Esercitazioni di guida obbligatorie per il conseguimento della patente di categoria B

1. Ai sensi dell'art. 122, comma 5-bis, del codice della strada, l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato, in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 del presente decreto.

2. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.

3. Al fine di favorire le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole adottano un libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 2 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dai seguenti commi.

4. Ogni foglio del libretto delle lezioni di guida è in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarli con carta a ricalco. Il libretto ha pagine numerate in ordine progressivo, è vidimato dal competente ufficio motorizzazione civile prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dal comma 6, è conservato dall'autoscuola per almeno 5 anni.

5. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 3, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo.

6. Al termine delle esercitazioni di cui al comma 1, l'autoscuola rilascia all'allievo un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 3, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 3. *Il possesso di tale documentazione deve essere comprovato, all'atto di prenotazione della prova pratica di guida, con le modalità stabilite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.(DM 3/10/2012)*

7. Le esercitazioni di guida svolte ai sensi del comma 1, e comprovate dall'attestato di frequenza di cui al comma 6, sono utili ai fini di una nuova istanza di conseguimento della patente di guida di categoria B, a condizione che la predetta istanza venga presentata entro e non oltre i sei mesi successivi alla data della seconda prova pratica di guida non superata ovvero, se non sostenuta, di scadenza dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida precedentemente rilasciata.

8. Al fine di ottimizzare le modalità di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida può essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da installarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317.

Art. 2

Prescrizioni comportamentali durante le esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 122 del codice della strada, al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida che circola in autostrade con carreggiate a tre o più corsie, è fatto divieto di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. E' fatto, altresì, obbligo di rispettare i limiti di velocità di cui all'art. 117, comma 2, del codice della strada. Si applica la sanzione dell'art. 176, comma 21, del codice della strada.

2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di guida accompagnata di cui allo stesso decreto.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del codice della strada, nel caso di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna, effettuate con veicolo diverso da quello di un'autoscuola, da un titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'accompagnatore in funzione di istruttore. Si applica la sanzione di cui all'art. 122, comma 9, del codice della strada.

Sanzioni previste dal Decreto in vigore dal 02 maggio 2012

D.M. 20/04/012 art. 2 - art. 122 comma 5bis e art. 176 comma 21

titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, circolava in autostrada con carreggiata a tre o più corsie, all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

Pagamento in misura ridotta **euro 80,00.**

D.M. 20/04/012 art. 2 – art. 122 comma 5bis e art. 176 comma 21

Titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, circolava in autostrada senza rispettare i limiti di cui all'articolo 117 comma 2. (Km. 100 autostrada – Km.90 strade extraurbane principali).

Pagamento in misura ridotta **euro 80,00.**

D.M. 20/04/012 art. 3 - art. 122 comma 5bis e comma 9

Titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida circolava in autostrada, su strade extraurbane principali o in condizione di visione notturna su veicoli diversi da quelli dell'autoscuola, trasportando altre persone all'infuori dell'istruttore. Pagamento in misura ridotta **euro 80,00.**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 2011, n. 81

Disciplina del rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle modalità dell'esercitazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato "codice della strada";

Visto, in particolare, l'articolo 116, comma 11-bis, ottavo periodo, del codice della strada, introdotto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", che, tra l'altro, ha previsto che ai fini del conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore di cui al comma 1-bis dello stesso articolo 116, il candidato che abbia superato la prova di controllo delle cognizioni deve altresì sostenere, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore

Emana il seguente decreto:

Art. 1 Conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore

1. I soggetti di cui all'articolo 116, commi 1-bis ed 1-ter, conseguono il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, di cui al predetto comma 1-bis, a seguito di superamento di una prova di controllo delle cognizioni e, successivamente, di una prova pratica di guida del ciclomotore.

2. L'istanza di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore è presentata ad un Ufficio motorizzazione civile a firma del candidato nonché, se quest'ultimo è minorenni, del tutore.

3. All'istanza di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, sono allegate le attestazioni di pagamento degli importi prescritti dal decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, come aggiornati da ultimo dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2005, e dalla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, in materia rispettivamente di tariffa di imposta di bollo e di tariffe per le operazioni di motorizzazione, nonché il certificato rilasciato da uno dei medici di cui all'articolo 119 del codice della strada, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'articolo 116, comma 1-quater, dello stesso codice.

Art. 2 Autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore

1. Al superamento della prova di controllo delle cognizioni è rilasciata al candidato un'autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore.

2. Il candidato titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 non può sostenere la prova pratica di guida del ciclomotore prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio della stessa.

3. Tale autorizzazione ha validità di sei mesi, nei quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida del ciclomotore al massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l'una dall'altra. L'autorizzazione è ritirata dall'esaminatore all'esito negativo della seconda prova pratica di guida.

4. Il rilascio dell'autorizzazione alla guida del ciclomotore è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 225, comma 1, lett. c), del Codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.

Art. 3 Modalità di esercitazione alla guida del ciclomotore

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, consente al candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di conseguire un'adeguata formazione, almeno conforme ai contenuti della prova pratica di guida del ciclomotore. L'adeguata formazione è dichiarata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal candidato ovvero, se questi è minorenni, dal tutore.

2. Le esercitazioni su ciclomotori a due ruote sono consentite in luoghi poco frequentati. Non si applicano le disposizioni del comma 3.

3. Il candidato che si esercita su ciclomotori diversi da quelli di cui al comma 2, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, ivi compresi i quadricicli leggeri, deve avere a bordo, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, titolare di patente almeno di categoria B da non meno di dieci anni. L'istruttore vigila sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

4. I ciclomotori di cui al comma 3, per le esercitazioni e la prova pratica di guida devono essere muniti di appositi contrassegni **recanti la lettera alfabetica "P"**, le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono conformi a quanto previsto con riferimento al contrassegno di cui all'articolo 122, comma 4, del codice della strada.

5. Nell'ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, (esercitazione in luoghi frequentati) si applicano le sanzioni di cui all'articolo 122, comma 8, ultimo periodo, del codice della strada. **(Euro 80,00)**

6. Nelle ipotesi di esercitazione alla guida di un ciclomotore ai sensi del comma 3, qualora il candidato guida senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, ma avendo al suo fianco, in funzione di istruttore, persona munita di patente di guida ai sensi del predetto comma 3, si applica la sanzione di cui all'articolo 122, comma 7, del codice della strada. La medesima sanzione si applica anche alla persona che funge da istruttore. **(euro 398,00)**

7. Nelle ipotesi di esercitazione alla guida di un ciclomotore ai sensi del comma 3, qualora il candidato titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, guida senza avere al suo fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente ai sensi del medesimo comma 3, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice della strada. **(euro 398,00 e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi)**

8. Nell'ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, (mancanza lettera alfabetica P) si applicano le sanzioni di cui all'articolo 122, comma 9, del codice della strada. **(euro 80,00)**

Art. 4 Possesso dei documenti nelle esercitazioni alla guida del ciclomotore

1. Il candidato al conseguimento di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore che, titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, si eserciti alla guida, deve avere con sé detta autorizzazione, nonché un documento personale di riconoscimento.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, la persona che funge da istruttore deve avere con sé la patente di guida prescritta. **(art. 180 comma 7 euro 24,00)**

3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180, comma 7, secondo periodo, del codice della strada. **(euro 24,00)** Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada. **(euro 398,00)**

Art. 5 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° aprile 2011 e sono applicabili alle istanze di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore presentate a decorrere dalla medesima data.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011 *Il Ministro:* MATTEOLI

SISTEMA SANZIONATORIO PER ESERCITAZIONE ALLA GUIDA SU CICLOMOTORI

Art. 122 comma 8 con riferimento all'art. 3 comma 5 del D.M. n. 81/2011.

Conducente di ciclomotore si esercitava in luoghi molto frequentati. **(P.M.R. € 80,00)**

Art. 122 comma 7 con riferimento all'art. 3 comma 6 del D.M. n. 81/2011.

Si esercitava alla guida di un ciclomotore a tre ruote o con quadriciclo leggero privo della prescritta autorizzazione ma avendo al fianco in funzione di istruttore persona munita di patente categoria B da 10 anni e di età non superiore a 65 anni. **(P.M.R. € 398,00 da applicarsi sia al conducente che a colui che funge da istruttore).**

Art. 122 comma 8 con riferimento all'art. 3 comma 7 del D.M. n. 81/2011.

Conducente di ciclomotore munito di autorizzazione per esercitarsi alla guida di ciclomotori a tre ruote o di quadricicli leggeri circolava senza avere al suo fianco in qualità di istruttore persona idonea per requisiti di età e patente di guida. **(P.M.R. € 398,00). Sanzione accessoria: Fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.**

Art. 122 comma 9 con riferimento all'art. 3 comma 8 del D.M. n. 81/2011.

Conducente di ciclomotore si esercitava su ciclomotori a tre ruote o su quadri cicli leggeri sprovvisto del prescritto contrassegno costituito dalla lettera alfabetica "P". **(P.M.R. € 80,00).**

Art. 180 comma 7 con riferimento all'art. 4 comma 2 del D.M. n. 81/2011.

Conducente di ciclomotore munito di autorizzazione circolava alla guida di ciclomotori sprovvisto della prescritta autorizzazione (dimenticanza) o di un documento personale di riconoscimento. Intimare al conducente l'esibizione del documento entro 20 giorni presso un qualsiasi corpo di polizia pena l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 180 comma 8. **(P.M.R. € 24,00).**

Art. 180 comma 7 con riferimento all'art. 4 comma 2 del D.M. n. 81/2011.

In qualità di istruttore accompagnava il conducente durante le esercitazioni alla guida di ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri, senza essere accompagnato dalla patente di guida.

Intimare l'esibizione del documento entro 20 giorni presso un qualsiasi corpo di polizia pena l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 180 comma 8. **(P.M.R. € 24,00).**

Articolo 124 in vigore sino al 18 gennaio 2013 **Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici**

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116 comma 3, e precisamente:

a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c);

b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole nonché delle macchine operatrici;

c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'articolo 116, comma 5.

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 2.514,00 a € 10.061,00.** (pagamento in misura ridotta non consentito art. 202 comma 3-bis) All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12.

4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013

D. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Art. 124

Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'[art. 116, comma 3](#), e precisamente:

a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4 (m.1,60 larghezza – m.4 lunghezza – m. 2,50 altezza), e che non superino la velocità di 40 km/h;

b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;

c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere

guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie **A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere e) ed f)**.

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.514,00 a euro 10.061,00. All'incauto affidamento si applica la disposizione **di cui all'articolo 116, comma 14**.

4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 125 in vigore sino al 18 gennaio 2013 **Validità della patente di guida**

1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C. (la patente di categoria D rilasciata dopo il 30 settembre 2004 non è più valida per la conduzione di veicoli per cui è richiesta la patente di categoria C, art. 5 DM. 30/09/03 n. 40T.)

1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116.

2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.

3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per il quale **è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159,00 a € 639,00. (non sarà più possibile applicare la presente sanzione dopo il 19 gennaio 2013)**

4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80,00 a € 318,00**.

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013

D. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Art. 125

Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
- b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

- a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
- b) **la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;**
- c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;
- d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;
- e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;
- f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;
- g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;
- h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice comunitario o nazionale, conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €155,00 a €624,00.

4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 o a € 311,00.

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Articolo 126 in vigore sino al 18 gennaio 2013

Durata e conferma della validità della patente di guida

1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

2. La patente speciali di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni, e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per cinque anni.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.

4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici.

4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità .

5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente e' altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5.

6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 159,00 a € 639,00**. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(Il comma 1-bis. Introdotto all'art. 5 del D.L.30/06/05 n. 115 prescrive che gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme

concernenti la durata di validità della patente della categoria A di cui all'articolo 126. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore (13 Agosto 2010) della presente legge 120/10, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013

D. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Art. 126

Durata e conferma della validità della patente di guida

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anni di età, (sino a 68 con specifico attestato) le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli (*) di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b) al compimento del sessantesimo anno di età (sino a 68 con specifico attestato), le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni. (L'ultima parte del comma 6 è stata soppressa dal DL 9.2.2012 n. 5).

7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.

8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, **la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8.**

10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

12. Chiunque viola le disposizioni **del comma 3, secondo periodo**, è punito **con le sanzioni di cui all'articolo 116, commi 15 e 17**. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013

D. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Art. 128

Revisione della patente di guida

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119 comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o

dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente (.

1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.

2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €155,00 a € 624,00** e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.

3 - abrogato

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013

D. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Articolo 129

Sospensione della patente di guida

1. La patente di guida è sospesa per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. (e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida, **periodo soppresso dal D.L. n.59**). Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.

4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.

1-bis Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A. di cui all'articolo 126. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 135 in vigore sino al 18 gennaio 2013 **Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri**

1. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.

2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.

3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €80,00 a €318,00**

5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità, quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da €159,00 a €639,00**.

6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato, estero sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013

D. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Art. 135

Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo

1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di **patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo** possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.

2. Il permesso internazionale è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.

3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, **devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.**

4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiara di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all'Autorità che ha emesso la patente.

6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul

territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5.

7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17. (guida senza patente + fermo amministrativo 3 mesi)

8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale **senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale**, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €400,00 a €1.600,00 euro.

9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €78,00 a €311,00 euro.

10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €400,00 a €1.600,00.

11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso **più di un anno** dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente **non più in corso di validità** si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 15 e 17. (guida senza patente; fermo amministrativo tre mesi).

12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso **più di un anno** dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano **con l'abilitazione professionale eventualmente richiesta non più in corso di validità**, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 16 e 18. (sanzione da €400,00 a €1.600,00 + fermo amministrativo 60 giorni).

13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia **da non oltre un anno**, guida **con patente, scaduta di validità**, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui **all'articolo 126, comma 11**. La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità.

14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, **guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata.**

<u>PATENTE NON UE o SSE</u>	RESIDENTE IN ITALIA DA MENO DI 1 ANNO	RESIDENTE IN ITALIA DA PIU' DI 1 ANNO
PATENTE IN CORSO DI VALIDITA'	O.K.	Art. 135 c.14 con sanzioni previste dall'Art. 126 c.11
PATENTE SCADUTA DI VALIDITA'	Art. 135 c.13 con sanzioni previste dall'Art. 126 c.11	Art. 135 c. 11 con sanzioni previste dall'Art. 116 c. 15 e 17 Notizia di reato A.G.
ABILITAZIONE PROFESSIONALE SCADUTA DI VALIDITA'		Art. 135 c. 12 con sanzioni di cui all'articolo 116 commi 15 e 18

Articolo 136 (1) in vigore sino al 18 gennaio 2013
Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità Europea

1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica Europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121. La patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5.

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunità Europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.

5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneità.

6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.

6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità

si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116. **(da € 155,00 a € 624,00 importo della sanzione non soggetto all'aumento).**

7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

(1) Questo articolo non può essere applicato ai titolari di patente comunitaria i quali non hanno l'obbligo di convertire la loro patente in quella italiana.

<u>PATENTE STRANIERA</u>	RESIDENTE IN ITALIA DA MENO DI 1 ANNO	RESIDENTE IN ITALIA DA PIU' DI 1 ANNO
PATENTE IN CORSO DI VALIDITA'	O.K.	Art. 136 c.7 con sanzioni previste dall'Art. 126 c.7
PATENTE SCADUTA DI VALIDITA'	Art. 136 c.7 con sanzioni previste dall'Art. 126 c.7	Art. 136 c. 6 con sanzioni previste dall'Art. 116 c. 13 e 18 Notizia di reato A.G.

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013

D. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Art. 136

Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo

1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. **La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.** Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante.

2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 128.

3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.

4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.

Conversione Patente di Guida Estera

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

ALGERIA	GRAN BRETAGNA (UE)	PAESI BASSI (UE)	TAIWAN
ARGENTINA	GRECIA (UE)	POLONIA (UE)	TUNISIA
AUSTRIA (UE)	IRLANDA (UE)	PORTOGALLO (UE)	TURCHIA
BELGIO (UE)	ISLANDA	PRINCIPATO DI MONACO	UNGHERIA (UE)
BULGARIA (UE)	LETTONIA (UE)	REPUBBLICA CECA (UE)	URUGUAY
CIPRO (UE)	LIBANO	REPUBBLICA DI COREA	EL SALVADOR
CROAZIA	LIECHTENSTEIN	REPUBBLICA SLOVACCA (UE)	GIAPPONE
DANIMARCA (UE)	LITUANIA (UE)	ROMANIA (UE)	NORVEGIA
ESTONIA (UE)	LUSSEMBURGO (UE)	SAN MARINO	SVIZZERA
FILIPPINE	MACEDONIA	SLOVENIA (UE)	GERMANIA (UE)
FINLANDIA (UE)	MALTA (UE)	SPAGNA (UE)	MOLDOVA
FRANCIA (UE)	MAROCCO	ALBANIA	SVEZIA (UE)
EQUADOR			

Stati le cui patenti possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini

Canada – personale diplomatico e consolare

Cile – diplomatici e loro familiari

Stati Uniti - personale diplomatico e consolare e loro familiari

Zambia – cittadini in missione governativa e loro familiari

Alle patenti di guida rilasciate in Islanda, Liechtenstein e Norvegia deve essere applicata la Direttiva 91/439/CEE pertanto tali patenti possono essere convertite, riconosciute e duplicate in Italia secondo le procedure previste per patenti comunitarie

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013

D. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Art. 136-bis di nuova istituzione

Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, **può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano.** Alle patenti di guida rilasciate da Stati

dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina dell'articolo 126-bis.

3. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, [può richiedere](#) la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121. L'ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità. [La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.](#) Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante. [Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.](#)

4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128 [\(revisione\)](#). A tale fine è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.

6. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.

7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18. [\(sanzione da € 400,00 a € 1.600,00 + fermo amministrativo 60 giorni\).](#)

8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo. [\(mancata conversione dopo 2 anni di patente senza scadenza\)](#)

9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 12 quinto periodo.

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013

D. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Art. 136-ter di nuova istituzione

Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 5. (ritiro patente invio alla prefettura entro 5 gg.)

2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 6. (ritiro patente invio alla prefettura entro 5 gg.)

3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17. (guida senza patente)

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013

D. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Art. 173

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente **stessa**, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138 comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 76,00 a € 306,00. (punti da decurtare 5)**

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 152,00 a € 608,00**. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio. **(punti da decurtare 5)**

Articolo 219-bis in vigore sino al 18 gennaio 2013

Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis.

2. Abrogato

3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.

VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013

D. Legislativo 18/04/2011 n. 59

Art. 219-bis

***Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro,
della sospensione e della revoca della patente
ai conducenti minorenni***

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.